

Assemblea delle Associazioni — Inrca
ex art. 6 Regolamento Regionale 15 settembre 2014, DGR 1016/2014

Regolamento di funzionamento

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 15 settembre 2014, DGR 1016/2014 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13), è istituita a tempo indeterminato l'Assemblea delle associazioni di volontariato operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute, che operano all'interno **dell'Inrca di Ancona.**

I rapporti all'interno dell'Assemblea sono disciplinati dal presente regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Assemblea non costituisce un'associazione di livello superiore, ma una rete delle stesse associazioni di base.

Articolo 2 - Soggetti aderenti e requisiti

Fanno parte dell'Assemblea le associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute di cui al regolamento regionale 15 settembre 2014, DGR 1016/2014, che operano all'interno **dell'Inrca di Ancona..**

Possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni anche rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati se le tematiche all'ordine del giorno lo richiedano.

Tutte le associazioni che aderiscono all'assemblea si impegnano a rispettare le norme del presente Regolamento e le deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. In particolare, l'associazione aderente deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che verso i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'immagine dell'assemblea o ne pregiudichi l'efficacia dell'azione.

Articolo 3 - L'Assemblea

L'Assemblea delle Associazioni è l'organo decisionale.

L'Assemblea è formata dai presidenti di ciascuna associazione o da loro delegati, formalmente indicati, soci dell'associazione delegante.

Ogni rappresentante ha diritto **a un solo voto.**

All'Assemblea spetta:

- approvare e/o modificare il presente regolamento con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti validi espressi dalle Associazioni partecipanti;
- eleggere nel proprio seno, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del Regolamento Regionale 9 aprile 2015 "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute", giusta delibera del Consiglio Regionale delle Marche n.127, gli 11 rappresentanti nel Comitato di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituito in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
- discutere con cadenza almeno semestrale la relazione dei predetti rappresentanti in merito all'attività svolta in seno al Comitato, e monitorarne l'attività
- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle istanze da proporre ai predetti rappresentanti in seno al Comitato
- promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione su tematiche sanitarie

d'interesse per il territorio, favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie

- eleggere nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

E' convocata, in via ordinaria, con frequenza almeno semestrale ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un quinto delle associazioni aderenti.

Le convocazioni vengono spedite dal presidente, via e-mail e, in subordine, per le associazioni prive di un recapito di posta elettronica, tramite posta ordinaria, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. L'avviso di convocazione viene pubblicato anche sul sito **dell'Inrca**, nell'apposita pagina web relativa alla partecipazione.

In prima convocazione, la riunione è valida se è presente almeno la metà più uno degli aderenti; mentre in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione del presidente.

Tutti gli aderenti hanno diritto di voto e tutte le deliberazioni obbligano gli stessi, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. La votazione a scrutinio segreto dovrà essere utilizzata nelle ipotesi di designazione di persone fisiche fra gli aderenti, a meno che venga meno la pluralità di candidati..

In caso di votazione a scrutinio segreto sarà nominata fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Le decisioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate a cura del segretario.

I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 4 - Ufficio di presidenza

Nella prima seduta l'Assemblea elegge a maggioranza semplice il presidente, il vicepresidente ed il segretario, che vanno a formare l'Ufficio di presidenza.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica tre anni.

Le funzioni di presidente, vicepresidente e segretario non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

Le cariche dell'ufficio di presidenza sono incompatibili con incarichi politici e/o cariche pubbliche elettive.

L'ufficio di presidenza provvede a attuare gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea, in stretto contatto con gli organismi aderenti.

Il presidente rappresenta l'Assemblea, garantisce il rispetto delle indicazioni della stessa, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dalla stessa, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea. Il presidente inoltre:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea ed assume, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, i vari provvedimenti che dovranno essere ratificati dall'Assemblea;
- firma gli atti sociali che impegnano l'assemblea sia verso i propri aderenti che verso terzi;
- è tenuto ad informare l'assemblea, anche mediante comunicazione inviata alle singole Associazioni, degli sviluppi dell'attività condotta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente.

Il segretario tiene l'elenco delle Associazioni facenti parte dell'assemblea e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea.

Art. 5 - I rappresentanti in seno al Comitato

I rappresentanti nel Comitato di partecipazione durano in carica tre anni.

Nel caso in cui un rappresentante sia assente per tre sedute consecutive non giustificate al Comitato di partecipazione, l'Assemblea può deliberare la decadenza dalla carica di rappresentante. In questo caso e nel caso di dimissioni volontarie, l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo rappresentante, che dura in carica fino alla scadenza del triennio, prevista per gli altri rappresentanti.

Articolo 6 - Risorse economiche

E' facoltà dell'Assemblea stabilire l'eventuale quota annuale per sopperire, ove necessario, alle spese di segreteria o eventuali altri contributi ad hoc per finanziare le iniziative che riterrà di effettuare.